

## DECRETO ENERGIA E DECRETO UCRAINA

### Mapa delle novità per Imprese e Professionisti

Di seguito le principali misure introdotte dal [D.L. Energia 17/2022](#), convertito in Legge lo scorso 21/04/2022 e del [D.L. 21/2022](#) il c.d. Decreto Ucraina



A seguito del forte aumento dei prezzi dell'energia, il Governo ha emanato il *D.L. 21/3/2022* c.d. **Decreto Energia** e successivamente convertito in Legge il 21/04/2022 con interventi a favore delle imprese volti al contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti.

E' stato inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il *Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21* dal titolo "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".

Il decreto interviene a seguito della straordinaria necessità di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto.

Di seguito, una mappa delle principali novità per imprese e professionisti contenute nei due decreti precedentemente elencati.

---

[-> Vai al Decreto Energia](#)

[-> Vai al Decreto Ucraina](#)

---

## INDICE

### MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

- ❖ AZZERAMENTO DEGLI ONERI DI SISTEMA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022
- ❖ RIDUZIONE DELL'IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS
- ❖ CONTENIMENTO DELL'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA
- ❖ CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE
- ❖ CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE GASIVORE
- ❖ INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

### MISURE PER IL SETTORE SPORTIVO

### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

### CESSIONE BONUS EDILIZI

### TAX CREDIT IMU PER IL COMPARTO TURISTICO-RICETTIVO

## MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

### ❖ AZZERAMENTO DEGLI ONERI DI SISTEMA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022

L'articolo 1 del D. L. 17/2022 prevede l'azzeramento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema.

### ❖ RIDUZIONE DELL'IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS

Con il comma 1 dell'articolo 2 del D. L. 17/2022 si assoggetta all'aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022.

Il comma 3, affida ad Arera il compito di ridurre, per il secondo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

### ❖ CONTENIMENTO DELL'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA

Il decreto 21/22 prevede la riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione con conseguente riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per il 2022, lo stesso decreto prevede inoltre che l'importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

Il D.L. 21/2022 prevede inoltre la destinazione di risorse per il sostegno delle imprese, al fine di ottenere:

- **Piani di rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas** di maggio e giugno fino a 24 rate mensili. La garanzia potrà essere rilasciata da SACE, fino al 90% degli importi dovuti ai fornitori;
- **Credito d'imposta del 20%** a beneficio delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

### ❖ CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE

All'articolo 4 del D.L. 17/2022 si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta**, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per i costi subiti per kWh della componente energia elettrica.

Il beneficio è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 e spetta qualora detti costi per kWh, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto consumata nel secondo trimestre 2022.

### ❖ CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE GASIVORE

All'articolo 5 del D.L. 17/2022 si riconosce invece un **credito di imposta** a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore) che hanno subito un significativo incremento del relativo costo.

Il beneficio è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas - consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - e spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato infra giornaliero (MI - GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore

al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

## ❖ INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

Con l'**articolo 6 del D.L. 17/2022**:

- si **incrementa**, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, prevista dall'art. 2, c. 3, D.L. n. 451/1998, L'autorizzazione è finalizzata, come evidenziato nella relazione tecnica, a consentire la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nelle percentuali previste dalla disciplina europea;
- si **incrementa** di 5 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 150 della Legge n. 190/2014. L'incremento è, in particolare, finalizzato ad aumentare la deduzione forfetaria di spese non documentate,
- si **riconosce** un contributo sotto forma di **credito d'imposta**, per il 2022, alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché con mezzi di trasporto EURO VI/C, EURO VI/B, EURO VI/A ed EURO V. Il credito è pari al 15% del costo di acquisto, al netto dell'IVA, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto. I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3

## MISURE PER IL SETTORE SPORTIVO

Il **comma 1 dell'articolo 7 del D.L. 9 L. 17/2022** destina 40 milioni di euro per la concessione di **contributi a fondo perduto** in favore delle **associazioni e società sportive dilettantistiche** maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Si demanda ad un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport il compito di definire le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.

Con il **comma 3-ter** si **proroga** fino al **31 luglio 2022** i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

I **versamenti sospesi** devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 agosto 2022** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

## RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Con l'**articolo 29 del D.L. 17/2022** vengono **riaperti** i **termini** previsti per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, non relativi all'impresa.

La riapertura riguarda i beni posseduti al 1° gennaio 2022 e l'aliquota prevista per entrambe le tipologie di beni da rivalutare è fissata nel 14%.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva, per intero o la prima rata, la redazione ed il giuramento della perizia devono avvenire entro il 15 novembre 2022.

### CESSIONE BONUS EDILIZI

Con l'articolo 29-ter del D.L. 17/2022 si **proroga** fino al **15 ottobre 2022**, per i **soggetti passivi Ires** e i **titolari di partita Iva**, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, la scadenza per trasmettere all'Agenzia delle entrate le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Per gli **altri contribuenti** resta **confermato** il termine del **29 aprile 2022** fissato dal decreto Sostegni-ter (art. 10-quater, D.L. n. 4/2022).

### TAX CREDIT IMU PER IL COMPARTO TURISTICO-RICETTIVO

L'articolo 22 D.L. 21/2022, introduce un nuovo e specifico contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, a favore delle **imprese turistico-ricettive**, ivi comprese le **imprese** che esercitano **attività agrituristica** e le imprese che gestiscono **strutture ricettive all'aria aperta**.

Il **tax credit** è riconosciuto in misura corrispondente al **50%** dell'**importo versato** a titolo di **seconda rata** dell'anno **2021** dell'IMU per gli **immobili** rientranti nella **categoria catastale D/2** presso i quali è gestita l'attività ricettiva.

Ai fini dell'agevolazione è richiesto che i **proprietari** degli immobili siano anche **gestori** delle attività ivi esercitate e che i **beneficiari** del **credito d'imposta** abbiano subito una **diminuzione** del **fatturato** o dei **corrispettivi** nel **secondo trimestre 2021** di **almeno il 50%** rispetto al **corrispondente periodo** dell'anno **2019**.

Il **credito d'imposta** può essere utilizzato **esclusivamente** in **compensazione** attraverso il **modello F24** (articolo 17, D.Lgs. 241/1997).

Il **tax credit** in esame **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap e **non deve essere** considerato in sede di determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi (**articoli 61 e 109, comma 5, Tuir**).

L'articolo 22 in parola, inoltre:

- **subordina** l'efficacia della nuova agevolazione all'**autorizzazione** della **Commissione europea**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- **stabilisce** che le disposizioni agevolative in commento si applicano nel **rispetto** dei **limiti** e delle **condizioni** previsti dalla **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final** in materia di "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (c.d. **Temporary framework**),

- **prevede** che gli **operatori economici** interessati ad accedere all'agevolazione sono tenuti a **presentare** apposita **autodichiarazione** all'**Agenzia delle entrate** attestante il possesso dei **requisiti** e il rispetto delle **condizioni** e dei **limiti** previsti dalla Sezione 3.1 "*Aiuti di importo limitato*" e dalla Sezione 3.12 "*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*" della citata Comunicazione del 19 marzo 2020;

**affida** a un **provvedimento** a firma del direttore dell'**Agenzia delle entrate** il compito di **stabilire** le **modalità**, i **termini di presentazione** e il **contenuto** delle **autodichiarazioni** di cui al punto precedente.

TANTE ALTRE NEWS  
SUL NOSTRO SITO  
[www.pierlucaeassociati.it](http://www.pierlucaeassociati.it)